

LA RICERCA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO. LA LEZIONE DELL'AQUINATE

THE SEARCH FOR TRUTH IN THE TRIAL.
THE LESSON OF AQUINAS

ELVIO ANCONA

RIASSUNTO · Il presente saggio intende mostrare l'attualità della dottrina tommasiana dell'*adaequatio*, illustrandone il contributo al dibattito contemporaneo sulla conoscibilità della verità nei processi. Essa, infatti, in virtù dei suoi fondamenti ontologici e gnoseologici, appare in grado di rendere ragione della presunzione di oggettività dell'accertamento giudiziario senza soccombere alle obiezioni anticorrispondentistiche. In particolare, la dottrina tommasiana si dimostra capace di fornire una giustificazione adeguata della qualità epistemica dei risultati della ricerca della verità in ambito processuale, soprattutto perché, in combinazione con la riflessione sulla *certitudo probabilis* delle testimonianze, permette di coniugare la consapevolezza che in ambito giudiziario, come in ogni materia variabile e contingente, non possiamo raggiungere certezze assolute, con la convinzione di poter nondimeno sapere ciò che con più probabilità si è effettivamente verificato.

PAROLE CHIAVE · verità, *adaequatio*, corrispondenza, contraddittorio, probabilità.

ABSTRACT · This essay intends to show the relevance of the Thomasian doctrine of *adaequatio*, illustrating its contribution to the contemporary debate on the knowability of the truth in trials. In fact, by virtue of its ontological and epistemological foundations, it appears able to account for the presumption of objectivity of judicial assessment without succumbing to anticorrespondence objections. In particular, the Thomasian doctrine proves capable of providing an adequate justification of the epistemic quality of the results of the search for truth in the procedural context, above all because, in combination with the reflection on the *certitudo probabilis* of testimonies, it allows us to combine the awareness that in the judicial field, as in any variable and contingent matter, we cannot reach absolute certainties, with the belief that we can nevertheless know what most likely actually occurred.

KEYWORDS · Truth, *Adaequatio*, Correspondence, Cross-Examination, Probability.

elvio.ancona@uniud.it, Università degli Studi di Udine, Udine, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202408601011](https://doi.org/10.19272/202408601011) · «IUS ECCLESIAE» · XXXVI, 1, 2024 · PP. 293-310

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 5.1.2024 · REVIEWED: 19.1.2024 · ACCEPTED: 26.1.2024

SOMMARIO: – 1. Attualità del tomismo giuridico. – 2. Il problema della verità attingibile nei processi. – 3. La dottrina tommasiana della verità come *adaequatio* e la sua rilevanza per il contesto processuale. – 3.1. Risposta a un'obiezione. – 4. La dottrina tommasiana dell'*adaequatio* di fronte alle problematiche del sistema italiano di procedura penale. – 4.1. Il problema della natura della corrispondenza aletica. – 4.2. Il problema della metodologia della ricerca della verità. – 4.3. Il problema della conoscenza probabile. – 4.4. Il problema della relazione tra differenti concezioni della probabilità. – 4.5. Il problema dei limiti legali alla ricerca della verità. – 5. Conclusioni – Ancora sulla fondazione metafisica della conoscenza giuridica.

1. ATTUALITÀ DEL TOMISMO GIURIDICO

NELL'INTRODUZIONE del volume *Il tomismo giuridico del xx secolo* (Torino, Giappichelli, 2015) i curatori prendono le mosse dal seguente quesito: quali sono le ragioni di attualità della dottrina giuridica tommasiana? In che senso – ci si chiedeva – può essere importante per il giurista del nostro tempo il pensiero di un frate domenicano, che insegnò teologia presso l'università di Parigi nel XIII secolo?¹

In effetti, se solo volgiamo un rapido sguardo a quanto avvenuto nel secolo scorso, possiamo facilmente constatare l'estrema vitalità dimostrata dalla riflessione di tradizione tomista nell'affrontare le nuove sfide poste dall'esperienza giuridica durante il suo tormentato arco temporale, in particolare la capacità del tomismo novecentesco di confrontarsi fecondamente con le principali correnti speculative coeve sui drammatici problemi giuridici emergenti nel corso dell'epoca. Vediamo così dipanarsi le varie fasi della storia recente del tomismo giuridico: la transizione dalla scolastica e neoscolastica al personalismo e alla teoria dei diritti umani, l'aprirsi della questione metodologica con l'irrompere delle diverse concezioni dell'argomentazione giuridica, il serrato confronto con la logica formale e la filosofia analitica che fruttificherà poi nel mondo anglo-americano in un rinnovato dibattito sulla legge naturale.²

Nel presente saggio vorrei provare a riflettere su un'un'altra significativa manifestazione di questa vitalità, l'elaborazione di una teoria ontologica e gnoseologica in grado di legittimare la prassi della *ricerca della verità* in ambito processuale, e più in generale, un sistema normativo retto dai principi di legalità e ragionevolezza, intesi in senso realistico in virtù delle loro connessioni con le *fattispecie* di volta in volta coinvolte.

Nello stesso tempo, vorrei farlo ponendo in essere una particolare modalità di attualizzazione dell'opera dell'Aquinate. Per l'esattezza, a differenza

¹ Cfr. *Il tomismo giuridico del xx secolo. Antologia di autori e testi*, a cura di E. Ancona, G. De Anna, Torino, Giappichelli, 2015, p. ix.

² Si veda, per la documentazione di questa sequenza, *ivi*, pp. xii-xv.

dei neotomismi del secolo scorso, non ritengo che la riproposizione del suo pensiero debba necessariamente coincidere con il contaminarlo con il linguaggio della modernità o della contemporaneità, quasi come se un'azione di travestimento, di maquillage, potesse renderlo più agevolmente accettabile per chiunque lo accostasse delle più recenti generazioni. È molto facile, infatti, che operazioni del genere conducano innanzitutto ad uno snaturamento della speculazione tommasiana, ad una trasformazione tale da compromettere la sua peculiare identità.

Credo piuttosto che attualizzare Tommaso voglia dire semplicemente provare a vedere se il suo pensiero, ricostruito il più fedelmente possibile, sia in grado di fornire risposte efficaci ai problemi filosofici o teologici del nostro tempo. Ciò può avvenire se per esprimere il pensiero di Tommaso ci limitiamo a utilizzare il linguaggio di Tommaso, mentre per dialogare col nostro tempo utilizziamo il linguaggio del nostro tempo – ove ovviamente per 'linguaggio' si intenda non solo il lessico, ma le categorie, i concetti, i ragionamenti, etc. Ciò può avvenire, in altri termini,³ se si impiega il linguaggio del nostro tempo come *metalinguaggio* con cui porre il linguaggio di Tommaso in relazione ai problemi del nostro tempo, più precisamente come *metalinguaggio* con cui valutare la capacità delle tesi espresse da Tommaso nel suo linguaggio di fornire soluzioni ai problemi posti nel linguaggio del nostro tempo. Questo approccio presuppone due condizioni imprescindibili: da un lato il massimo rigore, anche filologico, nell'individuazione dell'autentico pensiero di Tommaso a partire dai suoi testi, dall'altro la massima duttilità nello stabilire collegamenti, confronti, corrispondenze, espressi nel linguaggio contemporaneo, tra i problemi posti ai nostri giorni in questo stesso linguaggio e le tesi formulate da Tommaso nel linguaggio del suo tempo. Si potrà così verificare l'attualità del suo pensiero, la sua 'classicità', il suo continuare ad essere *philosophia perennis*: con tali denominazioni, infatti, non si vuol intendere altro se non il suo consistere di una struttura teoretica stabile che, in quanto metafisicamente fondata, risulta in grado di dialogare costruttivamente con il pensiero di ogni tempo, e quindi anche del nostro.

2. IL PROBLEMA DELLA VERITÀ ATTINGIBILE NEI PROCESSI

Nel presente saggio vorrei appunto provare ad affrontare secondo questo approccio uno specifico problema filosofico-giuridico, un problema che indubbiamente affonda le sue radici nella storia dei sistemi giuridici, oltre che filosofici, ma che la teoria e la prassi giudiziaria del nostro tempo continuano

³ Ci si avvale qui della terminologia della linguistica contemporanea, introdotta da A. TARSKI, *Il concetto di verità nei linguaggi formalizzati* (1933), trad. it. in F. RIVETTI BARBÒ, *L'antinomia del mentitore. Da Peirce a Tarski*, Milano, Vita e Pensiero, 1961, pp. 391-677.

a riproporre: quello dell'esistenza e della conoscibilità della *verità* nei processi.⁴

Nell'ambito giudiziario, infatti, l'esigenza di giustizia si intreccia indissolubilmente con l'esigenza di verità, stabilendo una relazione che appare necessaria non solo alla ricerca filosofica o alla coscienza giuridica, ma innanzitutto al senso comune, tanto che diventa imbarazzante anche per il più incallito relativista opporvisi senza essere costretto a rinnegare al contempo i principi più elementari della civiltà giuridica occidentale, e in fondo il senso stesso dell'esperienza giuridica. *Eppure*, la discussione sulla possibilità di attingere la verità nei processi appare tutt'altro che esaurita, spesso riecheggiando il confronto fra le diverse posizioni che animano il dibattito pubblico, e quello specificamente filosofico, sull'esistenza e sulla conoscibilità della verità in generale.

Al centro di questa discussione vi è indubbiamente la *concezione corrispondentista* della verità. Appare difficile, infatti, in un contesto quale quello processuale, prescindere da una concezione della verità come rappresentazione per quanto possibile fedele degli eventi giuridicamente rilevanti, dunque dalla tensione ad una verità intesa appunto come corrispondenza tra il giudizio di fatto alla base della sentenza e i fatti realmente accaduti. *Eppure*, non è difficile riscontrare tra i processualisti, e più in generale tra coloro che praticano la professione legale, un atteggiamento scettico nei riguardi di questa concezione, essendo al massimo ammessa la cosiddetta 'verità processuale' o 'giudiziale', intesa come il risultato del processo, quale viene fissato nella decisione della sentenza.⁵

Si comprende bene allora come sia proprio questa la posta in gioco, oggi più che in altri tempi, la possibilità che in ambito forense ci sia ancora posto per la verità, e non per una verità qualunque, ma precisamente per una verità che rappresenti il più fedelmente possibile i fatti della causa, una verità dunque intesa come *corrispondenza* con la realtà.

Ebbene, la mia tesi è che da una lettura attenta dei testi tommasiani emerge una concezione ontologica e gnoseologica in grado di giustificare la possibilità di parlare di verità nel contesto processuale, e precisamente in termini corrispondentisti, nonché di rispondere alle molteplici obiezioni sollevate al riguardo nel dibattito contemporaneo.

⁴ Lo stesso problema è oggetto di una più ampia e approfondita trattazione nel mio volume *Veritas est adaequatio rei et intellectus. L'epistemologia tommasiana di fronte alle problematiche del processo penale*, Torino, Giappichelli, 2020.

⁵ Sui limiti di questa concezione, si vedano: M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 3-5, 51-2; J. FERRER BELTRÁN, *Prueba y verdad en el derecho*, Madrid, Marcial Pons, 2002, trad. it. *Prova e verità nel diritto*, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 73 ss.

3. LA DOTTRINA TOMMASIANA DELLA VERITÀ COME ADAEQUATIO E LA SUA RILEVANZA PER IL CONTESTO PROCESSUALE

Scopo del presente studio, in particolare, è riconsiderare la dottrina tommasiana dell'*adaequatio*, mostrando, quasi come in un caso di scuola, la speciale rilevanza che essa assume, dati i suoi principi fondanti, per la soluzione dei problemi inerenti la ricerca processuale della verità.

Si può infatti motivatamente sostenere che la concezione tommasiana della verità come *adaequatio rei et intellectus* rappresenta una singolare variante del corrispondentismo che, proprio per le sue implicazioni metafisiche, risulta particolarmente in grado di rendere ragione della possibilità del conseguimento di conoscenze vere, anche in ambito giudiziario. Essa, in effetti, presentando alcuni tratti di assoluta specificità rispetto alle altre teorie corrispondentiste,⁶ è forse anche quella che appare capace di rendere meglio ragione della possibilità dello svolgersi del nostro progresso conoscitivo. Ciò è dovuto alla peculiare dottrina tommasiana dell'intelligibilità dell'*ens* che vi è sottesa, in quanto l'*adaequatio* dell'intelletto alla realtà è possibile secondo Tommaso unicamente perché la realtà tutta, ovvero l'*ens* nella sua totalità, è per sé stessa integralmente intelligibile, sebbene venga conosciuta solo in modo discorsivo e graduale.⁷ Di conseguenza, considerando come nella riflessione dell'Aquinate si evidenzia che perfino il darsi di conoscenze incerte implica che siamo comunque in grado di conoscere, sia pure attualmente in modo parziale, la realtà,⁸ si può comprendere perché e in che senso sia legittimo parlare di verità pur in un contesto connotato dalla probabilità qual è il processo.

⁶ Occorre anzi ricordare che la qualificazione della concezione tommasiana come teoria corrispondentista non è più unanimemente condivisa. Come osserva Davids, infatti, «eine solche Verhältnisbestimmung erkennt erstens die divergierenden und deutlich konfligierenden Propositionalitätskonzepte der diskutierten Wahrheitsauffassungen, zweitens die Bedeutungsdifferenzen der wahrheitstheoretischen Zentralbegriffe 'Korrespondenz' und 'Adäquation' und drittens die Tatsache, dass die Korrespondenztheorie anders als die Adäquationstheorie metaphysisch und theologisch neutral ist» (T. DAVIDS, *Wahrheit als Korrespondenz und Adäquation. Überlegungen zur Wahrheitskonzeption des Thomas von Aquin*, «Philosophisches Jahrbuch» 113/1 [2006], p. 74). Pur condividendo questi rilievi, nel presente lavoro si continuerà a considerare la concezione tommasiana una peculiare versione del corrispondentismo, evidenziandone peraltro i tratti che la rendono specificamente diversa rispetto a tutte le altre sue varianti.

⁷ Cfr. *Quaestiones disputatae de veritate*, q. 1, a. 1. Sull'intelligibilità dell'*ens*, che, in quanto partecipa dell'*esse*, risulta ad un tempo, nella sua totalità, confusamente conosciuto e distintamente conoscibile dal nostro intelletto, si diffonde in particolare R. J. MAYER, *De veritate: quid est? Vom Wesen der Wahrheit: ein Gespräch mit Thomas von Aquin*, Fribourg (Schweiz), Universitätsverlag, 2002, pp. 138-143.

⁸ Si veda, fra i tanti, il seguente passo tratto dal commento tommasiano alla *Metafisica* di Aristotele: «licet nullus homo veritatis perfectam cognitionem adipisci potest, tamen nullus homo est ita expers veritatis, quin aliquid de veritate cognoscat» (*In Metaph.* II, l. 1).

D'altra parte, se è indubbio che esistono notevoli limitazioni alla ricerca della verità nel sistema probatorio vigente negli ordinamenti contemporanei, è altrettanto manifesto che, pur nei confini imposti dalla legge, la ricerca della verità rimane uno scopo, se non lo scopo, del processo, almeno in relazione alla *quaestio facti*,⁹ e pertanto il problema filosofico della possibilità di cercarvela è ancora vivo, pressante e attuale, ed è appunto il problema che il corrispondentismo tommasiano, proprio in virtù dei suoi fondamenti metafisici, ci aiuta a risolvere.

3. 1. Risposta a un'obiezione

Si pone a questo punto però un'ulteriore, inevitabile, obiezione: in un'epoca che continua ad essere pervasa dal pensiero debole e senza fondamento, come possiamo 'ancora' aderire, – ci si chiederà – ad una dottrina fondata addirittura metafisicamente, e più in generale a qualsiasi tipo di discorso metafisico? Può ancora aderirvi un processualista italiano, o più semplicemente un giurista, o un magistrato, del XXI secolo?

È opportuno al riguardo innanzitutto sottolineare che non si tratta di aderire ad una metafisica 'qualsiasi'. Si tratta di aderire ad una metafisica con caratteristiche tali da consentirle di giustificare la corrispondenza tra una proposizione (o credenza) e un fatto (o stato di cose). Più precisamente, è necessario aderire ad una *metafisica realista*, che preservi la connaturalità tra intelletto ed intelligibile, sulla base di una relazione originaria tra essere e conoscere. Ma soprattutto, è necessario aderire ad una 'vera' metafisica.

Certo, sappiamo bene quanto ai nostri giorni sia diffusa la diffidenza nei confronti di 'qualsiasi' specie di discorso metafisico. Occorre nondimeno tener presente il modo corretto in cui dovrebbe essere intesa la 'metafisica', non come una dottrina fatta e conclusa, ma come l'esito provvisorio di una ricerca, ricerca che strutturalmente rimane aperta a ulteriori approfondimenti o integrazioni, e persino a sostanziali revisioni. In senso tecnico, infatti, secondo l'insegnamento aristotelico,¹⁰ 'metafisica' significa semplicemente l'indagine filosofica intorno al principio, o ai principi, dell'essere e del conoscere.

Né si potrebbe eccepire che tali principi siano presupposti o convenzionalmente stabiliti, frutto di assunzioni teologiche, o comunque ideologiche. Anch'essi, invero, nella prospettiva metodologica aperta dallo Stagirita, vengono individuati e presentati tramite un discorso inquisitivo e problematizzante, e possono dirsi dimostrati solo in virtù di un'argomentazione dialet-

⁹ Si pensi alla persistente riproposizione da parte della giurisprudenza di legittimità nazionale della tesi secondo cui la ricerca della verità è «fine primario ed ineludibile del processo penale» (cfr., da ultimo, Cass. pen. sez. II, 10 marzo 2023, n. 12189).

¹⁰ Cfr. ARISTOTELE, *Metafisica*, I, 1-3.

tica, essenzialmente confutatoria, basata su esperienze condivise e sempre pronta a sottoporre a nuove verifiche i risultati conseguiti.¹¹

4. LA DOTTRINA TOMMASIANA DELL'ADAEQUATIO DI FRONTE ALLE PROBLEMATICHE DEL SISTEMA ITALIANO DI PROCEDURA PENALE

Al fine di illustrare la rilevanza per la prassi forense della concezione tommasiana dell'*adaequatio*, prendiamo le mosse da alcune questioni di diritto processuale, che vengono discusse nel contesto del sistema italiano di procedura penale, in quanto possiamo qualificarlo come «accusatorio temperato»¹² per le caratteristiche da esso assunte dopo le riforme del codice di rito (1988) e dell'art. 111 Cost. (1999).

Facciamo riferimento a questo sistema in quanto possiamo ritenerlo abbastanza rappresentativo degli odierni ordinamenti processuali europei, in relazione ai quali si può vedere come una impostazione originariamente inquisitoria sia stata profondamente modificata dall'influsso di procedure recepite dal *common law* angloamericano.¹³ La capacità del corrispondentismo tommasiano, di offrire soluzioni valide ai problemi filosofici emergenti nell'ordinamento nazionale può quindi fornire un'importante attestazione della sua attualità.

4. 1. *Il problema della natura della corrispondenza aletica*

I primi due problemi non coinvolgono direttamente il pensiero di Tommaso, riguardando invece la concezione corrispondentista in generale nella sua applicazione al contesto processuale.

In primo luogo, dunque, sotto il profilo *gnoseologico*, occorre fronteggiare l'obiezione circa l'effettiva conoscibilità della corrispondenza in tale contesto.

Al riguardo va subito precisato che la corrispondenza con la realtà del discorso giudiziario non può certo intendersi in termini di realismo ingenuo come dato immediatamente osservabile, quanto piuttosto in termini di rea-

¹¹ Per un'ampia e articolata trattazione sulla metafisica di tradizione aristotelica, si veda E. BERTI, *Introduzione alla metafisica*, Torino, UTET, 2017. Di tale metafisica, considerata soprattutto nella riformulazione che ne diedero egli stesso e il suo maestro Marino Gentile, Berti sottolinea in particolare «il carattere problematico, cioè critico, non dogmatico, e dialettico, cioè non deduttivo, ma confutatorio, ovvero, per usare un termine aristotelico, 'elenctico'» (ivi, p. 43).

¹² Cfr. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012¹³, p. 689.

¹³ Si veda in proposito, con specifico riferimento all'introduzione del contraddittorio nell'ordinamento nazionale, P. CERAMI, G. DI CHIARA, M. MICELI, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 203 ss.

lismo critico come *criterio di verifica*¹⁴ degli enunciati fattuali che devono essere provati. Legittimandone l'accoglimento o il rigetto sulla base della conformità con gli enunciati probatori, la corrispondenza funge non solo da *principio regolativo* della decisione giudiziale sul fatto,¹⁵ ma altresì quale suo *principio orientativo*, perlomeno nella misura in cui ogni giustificata revisione delle precedenti conoscenze possa considerarsi come un passo avanti nel cammino che conduce alla verità. Possono pertanto esservi gradi diversi di *approssimazione* allo stato di corrispondenza assoluta che rappresenta il valore teorico di riferimento, ovvero – per usare il linguaggio giuridico – gradi diversi di corrispondenza del giudizio di fatto alla realtà empirica dei fatti rilevanti. Come nota Taruffo, «il riferimento al valore teorico della corrispondenza assoluta, come all'altro estremo della non-corrispondenza, serve a distinguere i gradi di approssimazione che si realizzano nel processo e a stabilire quando vi sono incrementi o diminuzioni nell'approssimazione, o ancora a determinare il criterio di scelta tra più descrizioni diverse dello stesso fatto».¹⁶ In base a tale valore di riferimento, quindi, non possiamo sapere con assoluta certezza se un enunciato è vero,¹⁷ ma possiamo sapere quando, sulla base della 'probabilità logica prevalente', un enunciato è preferibile ad un altro.¹⁸

¹⁴ La locuzione deve essere qui intesa in senso atecnico, nella consapevolezza che nel ragionamento probatorio «non siamo in grado di dimostrare la verità di un'ipotesi accusatoria. Possiamo tuttavia confermarla o infirmarla» (L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1998⁵, p. 123). Per le basi epistemologiche di tale consapevolezza si rimanda evidentemente a K. POPPER, *Logik der Forschung*, Wien, J. Springer, 1934, trad. ingl. con nuove note e aggiunte, *The Logic of the Scientific Discovery*, London, Routledge, 1959, trad. it. *Logica della scoperta scientifica*, Torino, Einaudi, 1995, pp. 21 ss., 66 ss.

¹⁵ Anche per un non-corrispondentista come Ferrajoli l'ideale della 'perfetta corrispondenza' «è un principio regolativo (o modello limite) nella giurisdizione, così come l'idea di verità oggettiva è un principio regolativo (o un modello limite) nella scienza» (L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., p. 24). Occorre precisare tuttavia che per Ferrajoli la verità come corrispondenza con la realtà può fungere da principio regolativo, solo se si intende la nozione di corrispondenza come priva di connotazioni ontologiche o metafisiche, e cioè come indice di una situazione ideale e mai effettivamente realizzata e realizzabile. Quest'accezione della corrispondenza, peraltro, come rileva Ferrua (cfr. P. FERRUA, *Studi sul processo penale. II - Anamorfosi del processo accusatorio*, Torino, Giappichelli, 1992, p. 73), appare inutilizzabile ai fini dell'accertamento giurisdizionale, e soprattutto incapace di giustificare quella possibilità di maggiore o minore approssimazione alla verità che pur viene dallo stesso Ferrajoli esplicitamente ammessa (cfr. L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione*, cit., pp. 23-24).

¹⁶ M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 156.

¹⁷ Cfr. P. FERRUA, *Studi sul processo penale*, cit., p. 67: «un enunciato può sempre essere falso, pur ottemperando a tutti i requisiti stabiliti per la sua asseribilità: 'perfettamente coerente', 'ben controllato', 'non falsificato, nonostante la severa confutazione', o altri predicati epistemici non costituiscono criteri oggettivi, garanzie di verità».

¹⁸ Cfr., in questo senso, M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., pp. 272 ss.; IDEM., *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 222 ss. Il concetto di 'probabilità logica' sarà ripreso *infra*, in § 4.4.

allorché, ad esempio, nel processo un'ipotesi decisoria si dimostra capace di spiegare in modo più soddisfacente l'insieme delle risultanze proceduralmente conseguite ed è confermata dal maggior numero di prove raccolte.

In questa prospettiva, anche la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», ormai recepita anche nell'ordinamento nazionale,¹⁹ dovrebbe essere intesa non come richiedente per l'accertamento della colpevolezza una certezza assoluta,²⁰ né come uno *standard* in qualsiasi modo quantificabile,²¹ quanto piuttosto – come sostiene una celebre sentenza delle Sezioni Unite – quale prescrittiva di un'«elevata probabilità logica» o di un «alto grado di credibilità razionale».²²

Si affaccia qui l'idea di una 'verità probabile', da intendersi come la condizione epistemica dell'ipotesi ricostruttiva dell'avvenimento concreto in questione che, allo stato delle conoscenze, 'più probabilmente' corrisponde alla realtà.²³

4. 2. *Il problema della metodologia della ricerca della verità*

Il secondo problema è di natura *metodologica*. Esso concerne le caratteristiche del 'giusto processo' positivizzato nel nuovo art. 111 Cost., e in particolare, con riferimento al 'giusto processo penale', il ruolo che vi gioca il procedimento utilizzato nella ricostruzione dei fatti di causa. A tale riguardo, attraverso una lunga e articolata discussione che ha coinvolto tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, quanto le stesse istituzioni parlamentari,²⁴ è stata riscontrata la compatibilità della concezione corrispondentista con l'adozione del *contraddittorio* quale strumento imprescindibile per la formazione della prova.²⁵ Nonostante le resistenze opposte da una cultura giuridica di antica matrice inquisitoria,²⁶ si è infatti progressivamente riconosciuto

¹⁹ Cfr. art. 533 c.p.p., modificato dall'art. 5, della l. 20 febbraio 2006, n. 46.

²⁰ Cfr. L. LAUDAN, *Truth, Error, and Criminal Law. An Essay in Legal Epistemology*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 32-36.

²¹ Cfr. *ivi*, pp. 44 ss.

²² È questo almeno il senso in cui il criterio sembra essere accolto nella fondamentale sentenza "Franzese" delle Sezioni Unite penali (11 settembre 2002, n. 30328). Si veda al riguardo G. CANZIO, *La regola dell'oltre il ragionevole dubbio come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *L'unità del sapere giuridico tra diritto penale e processo*, Atti del Convegno (Bari, 21-22 maggio 2004), a cura di V. Garofoli, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 39-48. Sull'importanza di questa sentenza si tornerà *infra*, in § 4.4.

²³ Cfr., in questo senso, P. COMANDUCCI, *La motivazione in fatto*, in *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di G. Ubertis, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 237 ss.

²⁴ Per una sintetica ricostruzione della vicenda, mi permetto di rinviare ad E. ANCONA, *Veritas est adaequatio*, cit., cap. I, § 4.

²⁵ È appena il caso di ricordare che il comma 4 del modificato art. 111 lo prescrive espressamente.

²⁶ Si vedano le pronunce della Corte costituzionale che, prima della riforma dell'art. 111, in

che, proprio perché la verità deve essere intesa come corrispondenza con la realtà, il suo accertamento impone, e tanto più nel campo penale, di impiegare il metodo dialettico del contraddittorio.²⁷

Ciò può essere attribuito all'*implicazione reciproca* esistente tra funzione aletica della corrispondenza e principio del contraddittorio, un'implicazione per cui il contraddittorio, attraverso il controllo dialettico delle opposte versioni delle parti, permette di selezionare gli elementi probatori che presumibilmente consentono di raggiungere la verità sui fatti e tale verità, a sua volta, conduce al contraddittorio quale metodo della propria manifestazione, rivelandosi più sicuramente allorquando, tramite apposita confutazione, il campo d'indagine sia stato liberato da tutte le ricostruzioni risultate insostenibili da un punto di vista probatorio, in modo che si possa più facilmente riconoscere, tra le restanti, quella maggiormente sostenuta da prove ancora valide.

L'esito della ricerca della verità condotta in contraddittorio è il *giudizio di fatto*.²⁸ Ed è in esso che non a caso ritroviamo l'implicazione. Il giudizio di fatto non dice necessariamente la verità, ma, in quanto, e solo in quanto, costituisce l'esito conseguente del contraddittorio, fornisce la rappresentazione della realtà che 'più probabilmente' la manifesta, 'talvolta', come richiesto per le sentenze di condanna, persino «al di là di ogni ragionevole dubbio». Nell'assertorietà del giudizio che pone fine alla controversia se ne fissa così la soluzione, il termine, un termine tanto evidentemente provvisorio quanto ineludibilmente meritevole di accoglimento se, nella pur incompiuta ricerca della verità, si è potuto nondimeno conseguire il miglior risultato possibile, perlomeno rispetto alle conoscenze possedute.

In questo modo, tuttavia, il nesso tra verità intesa come corrispondenza con la realtà e contraddittorio quale metodo della sua ricerca è stato mostrato, ma non ancora dimostrato. Si tratta ora di vedere se è possibile fondarlo sul piano ontologico e gnoseologico a partire dalla riflessione sviluppata dall'Aquinate sulla verità concepita come *adaequatio rei et intellectus* e sul-

nome del 'principio di non dispersione della prova', avevano significativamente depotenziato l'impianto accusatorio del codice di rito penale del 1988: sent. 3 giugno 1992, n. 255; sent. 16 giugno 1994, n. 241; sent. 2 novembre 1998, n. 361.

²⁷ Si veda in questo senso, per tutti, P. FERRUA, *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in IDEM, *Studi sul processo penale*, cit., pp. 45-84.

²⁸ Sulla relazione strutturale che lega il giudizio al contraddittorio, si veda, in ambito penale, G. GIOSTRA, *Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale*, «Politica del diritto» 17/1 (1986), p. 16, e, in ambito civile, S. SATTA, C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, Padova, Cedam, 1996¹², pp. 173-5, nonché L. P. COMOGLIO, *Contraddittorio (principio del)*. I - *Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica*, VIII, Roma, Treccani, 1997, pp. 2, 5. Si vedano inoltre, per un approfondimento filosofico, i saggi raccolti nel volume *Audiat et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, a cura di M. Manzin, F. Puppo, Milano, Giuffrè, 2008.

le speciali *viae* dialettiche che nelle discipline concernenti le azioni umane, quali il diritto, l'etica e la politica, conducono ad essa.

4. 3. *Il problema della conoscenza probabile*

La connessione tra verità intesa come corrispondenza con la realtà e contraddittorio quale metodo della sua ricerca può in effetti essere giustificata considerando l'analogo legame tra la concezione tommasiana della verità intesa come *adaequatio* e le argomentazioni dialettiche che ne favoriscono l'accertamento.

Tale legame può essere colto, insieme alle sue precondizioni ontologiche e gnoseologiche, proprio nel contesto della riflessione dell'Aquinate sulla prassi giudiziaria²⁹ per le peculiari caratteristiche della conoscenza che vi si dispiega.

Occorre innanzitutto riconoscere, infatti, che nel processo, così come in *materia variabili et contingenti*, la verità non può essere conosciuta con certezza assoluta. Tommaso lo afferma chiaramente,³⁰ evitandoci ogni illusione, ma evidenzia altrettanto chiaramente che possiamo nondimeno conoscere ciò che 'con più probabilità' si è verificato.³¹ Se abbiamo acquisito elementi sufficienti, possiamo affermare che è probabile che ciò che conosciamo sia vero, o, per lo meno, possiamo affermare che, tra le ipotesi possibili, conosciamo quella che più probabilmente corrisponde alla realtà. Emblematici in questo senso sono i passi in cui Tommaso parla addirittura di una *certitudo probabilis*, e ne parla proprio in riferimento ad una tematica specificamente giudiziaria, al problema dell'attendibilità delle testimonianze nei processi.³²

Di questa conoscenza probabile la *dialettica* costituisce il metodo.³³ Essa

²⁹ Pur non avendo Tommaso affrontato sistematicamente l'argomento, possiamo ricostruire il suo pensiero tramite alcune indicazioni sparse all'interno del trattato sulla virtù della giustizia (*Summa Theol.* II-II, qq. 57-79)

³⁰ Cfr. *Sententia Ethic.*, I, l. 3: «[...] ad hominem disciplinatum, id est bene instructum, pertinet ut tantum certitudinis quaerat in unaquaque materia quantum natura rei patitur; non enim potest esse tanta certitudo in materia variabili et contingenti sicut in materia necessaria semper eodem modo se habente».

³¹ Si veda nel saggio di T. DEMAN, *Probabilis*, «Revue des sciences philosophiques et théologiques» 22 (1933), pp. 268 s. e 282 ss., l'ampia disamina dei casi in cui Tommaso perviene alla risoluzione di un problema attraverso la comparazione tra più opinioni probabili.

³² Cfr. *Summa Theol.*, I-II, q. 105, a. 2, ad 8; ivi, II-II, q. 60, a. 3, ad 1; ivi, II-II, q. 70, a. 2 e ad 1 e a. 3; *Super Ioannem*, c. 8, l. 2.

³³ Cfr. *Expositio Posteriorum*, I, l. 1: «Per huiusmodi enim processus [il *processus rationis*] quandoque quidem, etsi non fiat scientia, fit tamen fides vel opinio propter probabilitatem propositionum ex quibus proceditur, quia ratio totaliter declinat in unam partem contradictionis, licet cum formidine alterius; et ad hoc ordinatur topica sive dialectica, nam syllogismus dialecticus ex probabilibus est». Su questa definizione della dialettica tommasiana si veda l'ancora fondamentale studio di J. ISAAC, *La notion de dialectique chez Saint Thomas*, «Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques» 34 (1950), pp. 481-506.

infatti permette di individuare, tra una molteplicità di soluzioni possibili, quella che appare maggiormente compatibile con i dati in nostro possesso.³⁴ Scartando le opzioni contraddittorie o incongruenti con le prove raccolte, essa è in grado di riconoscere quelle che hanno più probabilità di essere vere. Come sottolinea Byrne: «This opinionative knowledge acquired by the dialectician is, however, taken to be genuinely true, at least for the most part».³⁵ In tal modo, pur senza garantirci di conoscerla, la dialettica traccia la strada che più sicuramente porta alla verità.

Ma oltre all'importanza della dialettica emerge quella della *gnoseologia* e, conseguentemente, dell'*ontologia* dell'Aquinate. Il darsi di una conoscenza probabile presuppone, infatti, sia che comunque è possibile conoscere la realtà, sia che esistono precise ragioni per cui la conosciamo in questo modo. Nell'ambito del probabile la realtà non solo ci appare conoscibile, a motivo della materia di cui si tratta, con un grado di certezza relativo,³⁶ ma ci diventa nota per approssimazioni successive, sempre correggibili e rivedibili ogniquale volta nuovi elementi si presentino al nostro sguardo. D'altra parte, queste caratteristiche di *parzialità e difettività*, indubbiamente inerenti alla conoscenza che si sviluppa in tale ambito, non connotano solo il sapere probabile: in quanto derivano essenzialmente dalla limitatezza dell'intelletto umano, ultimo nell'ordine degli spiriti, parzialità e difettività si rivelano proprietà strutturali del nostro conoscere, che valgono per ogni campo dello scibile, anche laddove, trattandosi di realtà necessarie, fosse possibile conseguire certezze indubitabili. «En un mot, – scriveva Peghaire a proposito delle conseguenze della dottrina tommasiana dell'unione sostanziale dell'anima con il corpo – l'inferiorité ontologique entraîne l'imperfection psychologique et logique».³⁷ Non solo, dunque, *in materia variabili et contingenti*, ma in qualsiasi situazione, noi non conosciamo se non secondo le modalità tipiche della *ratio*, che passa dal noto all'ignoto discorsivamente e progressivamente.³⁸

³⁴ Ne possiamo rinvenire il modello negli articoli delle *quaestiones disputatae* che costituiscono una parte rilevante dell'opera dell'Aquinate.

³⁵ E. F. BYRNE, *Probability and Opinion. A Study in the Medieval Presuppositions of Post-medieval Theories of Probability*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968, p. 183.

³⁶ Si veda, oltre al passo citato *supra* alla nota 30, anche *Summa Theol.*, I-II, q. 96, a. 1, ad 3: «in rebus contingentibus, sicut sunt naturalia et res humanae, sufficit talis certitudo ut aliquid sit verum ut in pluribus, licet interdum deficiat in paucioribus».

³⁷ J. PEGHAIRE, *Intellectus et ratio selon S. Thomas d'Aquin*, Paris-Ottawa, Vrin, 1936, p. 126.

³⁸ Lo attesta, esaustivamente, il seguente brano della *Summa Theologiae*: «intellectus humanus necesse habet intelligere componendo et dividendo. Cum enim intellectus humanus exeat de potentia in actum, similitudinem quandam habet cum rebus generabilibus, quae non statim perfectionem suam habent, sed eam successive acquirunt. Et similiter intellectus humanus non statim in prima apprehensione capit perfectam rei cognitionem; sed primo apprehendit aliquid de ipsa, puta quidditatem ipsius rei, quae est primum et proprium obi-

Possiamo ora comprendere che per Tommaso la conoscenza non può essere intesa come rispecchiamento statico, in quanto si tratta piuttosto di un processo dinamico, del processo di esplicitazione del contenuto dell'*intellectus entis*. È un percorso di svelamento dell'essere, che può essere conosciuto, e tante volte effettivamente lo è, ma mai totalmente ed esaustivamente. Così anche la verità può essere detta solo progressivamente e discorsivamente, tramite giudizi che corrispondono alla realtà, ma non ne esauriscono né l'ampiezza né la profondità. Tali successive *adaequationes*, peraltro, in tanto sono possibili in quanto si è già data l'originaria *adaequatio* dell'*intellectus entis*, l'esperienza veritativa fondamentale della corrispondenza tra *intellectus* e *ens*.

4. 4. Il problema della relazione tra differenti concezioni della probabilità

Si dovrebbe adesso percepire più chiaramente come la dottrina dell'*adaequatio*, in combinazione con la riflessione dell'Aquinate sulla *certitudo probabilis* delle testimonianze, possa apportare un significativo contributo all'epistemologia forense, anche a quella della nostra epoca. A questo punto un ulteriore passaggio si rende però necessario.

L'affacciarsi della nozione di 'conoscenza probabile' pone il problema della relazione tra la dottrina giuridica italiana contemporanea e la medioevale filosofia tommasiana che vi fanno similmente riferimento. Non è affatto scontato, invero, che in entrambi i casi si sia parlato della stessa cosa. A prescindere dal lungo tratto di tempo intercorso tra la formulazione di queste due concezioni, non possiamo infatti non registrare la presenza nell'attuale dibattito epistemologico di differenti teorie della probabilità. Occorre pertanto ricorrere all'operazione metalinguistica sopra indicata al fine di comprendere se e in che senso si possa stabilire un collegamento tra i suddetti impieghi della 'probabilità'.

Può essere opportuno a questo proposito richiamarsi alla c.d. 'probabilità logica' o 'baconiana', anteposta dall'ormai storica sentenza "Franzese" delle Sezioni Unite penali³⁹ alla c.d. 'probabilità statistica', in quanto rispetto a quest'ultima comporterebbe, anche tramite l'esclusione di spiegazioni alternative, «la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'applicazione della legge statistica al singolo evento» in questione.⁴⁰

ectum intellectus; et deinde intelligit proprietates et accidentia et habitudines circumstantes rei essentiam. Et secundum hoc, necesse habet unum apprehensum alii componere vel dividere; et ex una compositione vel divisione ad aliam procedere, quod est ratiocinari» (*Summa Theol.*, I, q. 85, a. 5). La struttura sintetico-diairetica della *secunda operatio intellectus* è qui anche un indice della sua incompiutezza conoscitiva che richiede di essere perfezionata attraverso tutta la progressività e discorsività dell'umano *ratiocinari*.

³⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328 (Franzese).

⁴⁰ *Ibidem*.

In estrema sintesi, si tratta di una concezione della probabilità di tipo dialettico, relativa al sostegno argomentativo ricevuto da una tesi in base ai dati disponibili e alle ragioni della sua preferibilità rispetto alle opinioni concorrenti. Essa, elaborata dal logico britannico Jonathan Cohen,⁴¹ annovera precedenti non solo, come suggerisce il nome attribuitole, negli scritti baconiani, in particolare nella probabilità induttiva ivi descritta,⁴² ma prima ancora, nella probabilistica *ars opponendi et respondendi* della scolastica medievale,⁴³ e soprattutto – per quanto ci riguarda – nella conoscenza probabile conseguita tramite le tecniche disputatorie utilizzate nelle *quaestiones* dell'Aquinate.⁴⁴

Vediamo allora, per questa via, come tale nozione di probabilità affondi le sue radici nella pratica tommasiana della dialettica disputativa, basata su argomentazioni e confutazioni, che supporta la tesi ritenuta 'logicamente' più probabile, anche oltre il 'ragionevole dubbio', sia avanzando ragioni a suo favore, sia respingendo le ragioni contrarie.⁴⁵

4. 5. *Il problema dei limiti legali alla ricerca della verità*

Ci resta da esaminare una delle obiezioni più comuni nei confronti della ricerca processuale della verità: l'assunto per cui essa sarebbe impedita, o quantomeno limitata, dalle regole procedurali vigenti nel nostro come in qualsiasi altro ordinamento positivo. Tali regole sarebbero in effetti per lo più funzionali non alla ricerca della verità, ma alla risoluzione dei conflitti, perseguita secondo l'opzione ideologicamente ritenuta più conveniente.⁴⁶

Proviamo dunque a vagliare l'effettiva validità dell'assunto in questione prendendo in considerazione due istituti particolarmente rilevanti nell'at-

⁴¹ Cfr. L. J. COHEN, *The Probable and the Provable* [1977], Oxford, Clarendon Press, 2011; IDEM, *Baconian and Pascalian Probability in Forensic Proof*, «Criminal Law Review»? (1980), pp. 747-752; IDEM, *Some Historical Remarks on the Baconian Conception of Probability*, «Journal of the History of Ideas» 41/2 (1980), pp. 219-231; IDEM, *An Introduction to the Philosophy of Induction and Probability*, Oxford, Oxford University Press, 1989, trad. it. *Introduzione alla filosofia dell'induzione e della probabilità*, Milano, Giuffrè, 1998.

⁴² Cfr. in proposito lo stesso L. J. COHEN, *Introduzione*, cit., pp. 5 ss.; IDEM, *Some Historical Remarks*, cit., pp. 219 ss.

⁴³ Cfr. A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1961, pp. 115 ss.

⁴⁴ Cfr. E. F. BYRNE, *Probability and Opinion*, cit., chapter IV, § A.

⁴⁵ Si tratta in effetti di una rielaborazione dell'antica dialettica greca, che si ricollega, direttamente o indirettamente, alle sue successive formulazioni, socratica, platonica e aristotelica, connotate tutte da un impiego diffuso del metodo elenctico. Si veda segnatamente sul punto E. ANCONA, *Via iudicii. Contributi tomistici alla metodologia del diritto*, Padova, Cedam, 2012, pp. 51-52.

⁴⁶ Si pensi solo alle ragioni etico-politiche, di natura evidentemente an-epistemica, che sono alla base dell'istituto del patteggiamento, ovvero dell'applicazione della pena su richiesta delle parti', disciplinato dall'art. 444, più volte modificato, del nuovo codice di rito penale.

tuale sistema processualpenalistico, entrambi coinvolti, su versanti apparentemente opposti, nel dibattito sulla definizione degli scopi del processo: l'esercizio di poteri istruttori da parte del giudice dibattimentale (previsto nell'ordinamento nazionale dall'art. 507 c.p.p.) e il divieto di scienza privata nel giudizio (presupposto dall'art. 115 c.p.c.).

Anche in questo caso ci sovengono alcuni passi del maestro domenicano, che ci aiutano a comprendere come gli istituti menzionati, pur apparentemente discordanti, possano trovare una composizione sistematica proprio nella prospettiva di una metodologia dialettica e critica dell'accertamento giudiziale dei fatti di causa. Di particolare interesse risulta al riguardo l'articolo della *Secunda secundae* in cui si pone il quesito «*Utrum iudici liceat iudicare contra veritatem quam novit, propter ea quae in contrarium proponuntur*». ⁴⁷ Per Tommaso, dunque, il giudice non può certamente giudicare in base alle proprie conoscenze private, ma «può servirsene per indagare con maggior rigore le prove [pubblicamente] addotte al fine di scoprirne l'[eventuale] inganno». ⁴⁸ Proprio il riferimento a questa facoltà giudiziale ci mostra che il rifiuto della scienza privata non comporta nel testo in esame alcuna rinuncia alla verità, né a favore dei diritti delle parti, né dell'istituzione; dall'articolo tommasiano emerge piuttosto la consapevolezza che la verità venga conosciuta più sicuramente tramite una ricerca collettiva, condotta con il contributo delle parti in una pubblica udienza, *secundum allegata*. ⁴⁹

Si delinea così una concezione processuale quanto mai attuale, la consapevolezza che la ricerca della verità nelle aule di giustizia non è opera solitaria, che sia deduttiva, abduttiva o induttiva, ma sociale, coinvolgente una pluralità di soggetti nella «discussione della causa», ⁵⁰ quindi eminentemente *dialettica*.

Ma si profila altresì un'implicazione epistemologica più generale: l'idea che nel campo della conoscenza probabile la ricerca della verità è opera comune, condivisa, non puramente individuale, mai esclusivamente soggettiva.

5. CONCLUSIONI. ANCORA SULLA FONDAZIONE METAFISICA DELLA CONOSCENZA GIURIDICA

In sintesi, provando a raccogliere in pochi punti essenziali quanto finora abbiamo visto, possiamo dire di aver conseguito i seguenti risultati.

⁴⁷ Cfr. *Summa Theol.*, II-II, q. 67, a. 2.

⁴⁸ Cfr. *ibidem*: «ex quo tamen ad hoc adiuvari potest ut districtius discutat probationes inductas, ut possit earum defectum investigare».

⁴⁹ Cfr. *ibidem*. Si veda in questo senso anche *Summa Theol.*, II-II, q. 64, a. 6, ad 3.

⁵⁰ *Summa Theol.*, II-II, q. 67, a. 2, ad 3: «Si autem [aliquid] sit manifestum iudici et non aliis, vel aliis et non iudici, tunc est necessaria iudicii discussio».

1. La ricerca processuale, dialetticamente strutturata e condotta, della verità presuppone una concezione metafisica che la giustifichi.

2. Tra le concezioni metafisiche potenzialmente in grado di fondare la ricerca della verità in ambito giudiziario un posto di particolare rilievo spetta alla dottrina tommasiana dell'*adaequatio*. Tale dottrina si mostra infatti capace di fondare metafisicamente la ricerca dialettica della verità, anche in un sistema processualpenalistico quale quello nazionale successivo alla riforma del 1988.

3. Alla base della dottrina dell'*adaequatio* c'è dunque una concezione metafisica i cui principi si rivelano di perdurante attualità.

Si profila in tal modo, all'esito di questo percorso, la possibilità di verificare la capacità della teoresi tommasiana di fornire un quadro ontologico e gnoseologico idoneo a legittimare metafisicamente l'assetto epistemologico della procedura penale nei nostri ordinamenti.

Con ciò – è bene sottolinearlo – non ci si propone affatto di dimostrare che occorre rinvenire nella metafisica dell'Aquinate l'unico fondamento adeguato per risolvere i problemi processuali del nostro tempo. Non c'è dubbio che possano ben darsi altre fondazioni metafisiche in grado di garantire l'affidabilità delle conoscenze che si acquisiscono in giudizio. Ciò che si vuol sostenere è, molto più semplicemente, che la teoresi tommasiana ne consente una fondazione valida, tra le molte possibili, in quanto si basa su una metafisica realista della coappartenenza originaria di *esse* e *intelligere*.

Solo una metafisica 'di questo tipo' può giustificare non solo l'idea di corrispondenza, ma la stessa possibilità di parlare di verità nel processo.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

ANCONA, E., DE ANNA, G. (a cura di), *Il tomismo giuridico del xx secolo. Antologia di autori e testi*, Torino, Giappichelli, 2015.

ANCONA, E., *Via iudicii. Contributi tomistici alla metodologia del diritto*, Padova, Cedam, 2012.

IDEM, *Veritas est adaequatio rei et intellectus. L'epistemologia tommasiana di fronte alle problematiche del processo penale*, Torino, Giappichelli, 2020.

BERTI, E., *Introduzione alla metafisica*, Torino, UTET, 2017.

BYRNE, E. F., *Probability and Opinion. A Study in the Medieval Presuppositions of Post-medieval Theories of Probability*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968.

CANZIO, G., *La regola dell'oltre il ragionevole dubbio come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, in *L'unità del sapere giuridico tra diritto penale e processo*, Atti del Convegno (Bari, 21-22 maggio 2004), a cura di V. Garofoli, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 39-48.

CERAMI, P., DI CHIARA, G., MICELI, M., *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, Giappichelli, 2003.

COHEN, L. J., *Baconian and Pascalian Probability in Forensic Proof*, «Criminal Law Review»? (1980), pp. 747-752.

- IDEM, *Some Historical Remarks on the Baconian Conception of Probability*, «Journal of the History of Ideas» 41/2 (1980), pp. 219-231.
- IDEM, *An Introduction to the Philosophy of Induction and Probability*, Oxford, Oxford University Press, 1989, trad. it. *Introduzione alla filosofia dell'induzione e della probabilità*, Milano, Giuffrè, 1998.
- IDEM, *The Probable and the Provable* [1977], Oxford, Clarendon Press, 2011.
- COMANDUCCI, P., *La motivazione in fatto*, in *La conoscenza del fatto nel processo penale*, a cura di G. Ubertis, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 215-244.
- COMOGLIO, L. P., *Contraddittorio (principio del). I - Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica*, VIII, Roma, Treccani, 1997, pp. 1-21.
- DAVIDS, T., *Wahrheit als Korrespondenz und Adäquation. Überlegungen zur Wahrheitskonzeption des Thomas von Aquin*, «Philosophisches Jahrbuch» 113/I (2006), pp. 63-77.
- DEMAN, T., *Probabilis*, «Revue des sciences philosophiques et théologiques» 22 (1933), pp. 260-290.
- FERRAJOLI, L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1998⁷.
- FERRER BELTRÁN, J., *Prueba y verdad en el derecho*, Madrid, Marcial Pons, 2002, trad. it. *Prova e verità nel diritto*, Bologna, il Mulino, 2004.
- FERRUA, P., *Studi sul processo penale. II - Anamorfofi del processo accusatorio*, Torino, Giappichelli, 1992.
- GIOSTRA, G., *Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale*, «Politica del diritto» 17/1 (1986), pp. 13-50.
- GIULIANI, A., *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1961.
- ISAAC, J., *La notion de dialectique chez Saint Thomas*, «Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques» 34 (1950), pp. 481-506.
- LAUDAN, L., *Truth, error, and Criminal Law. An Essay in Legal Epistemology*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
- MANZIN, M., PUPPO, F. (a cura di), *Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra principio e regola*, Milano, Giuffrè, 2008.
- MAYER, R. J., *De veritate: quid est? Vom Wesen der Wahrheit: ein Gespräch mit Thomas von Aquin*, Fribourg (Schweiz), Universitätsverlag, 2002, pp. 138-143.
- PEGHAIRE, J., *Intellectus et ratio selon S. Thomas d'Aquin*, Paris-Ottawa, Vrin, 1936.
- POPPER, K., *Logik der Forschung*, Wien, J. Springer, 1934, trad. ingl. con nuove note e aggiunte, *The Logic of the Scientific Discovery*, London, Routledge, 1959, trad. it. *Logica della scoperta scientifica*, Torino, Einaudi, 1995.
- SATTA, S., PUNZI, C., *Diritto processuale civile*, Padova, Cedam, 1996¹².
- TARSKI, A., *Il concetto di verità nei linguaggi formalizzati* [1933], trad. it. in F. RIVETTI BARBÒ, *L'antinomia del mentitore. Da Peirce a Tarski*, Milano, Vita e Pensiero, 1961, pp. 391-677.
- TARUFFO, M., *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, Giuffrè, 1992.
- IDEM, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- TONINI, P., *Manuale di procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012¹³.